



GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 E 108, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELL'ATTIVITA' DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA, CON OPZIONE DI SUPPORTO AL RUP PER LA SUPERVISIONE E IL COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'APPALTO, PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E OPZIONE DI UTILIZZO DI METODOLOGIA BIM, RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO BLOCCO DI EMERGENZA/URGENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO S. ANDREA DI VERCELLI (CUP D65F23000010003- CIG A00114B618)

CHIARIMENTI

QUESITO N. 1

In merito alla presente procedura siamo a richiedere il seguente chiarimento:

in relazione al punto 7.1.2 del Disciplinare di gara relativamente ai Requisiti del Gruppo di Lavoro, si rileva che questo è composto da professionisti direttamente responsabili delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori, oltre ad altri professionisti tecnici individuati per attività specialistiche.

Ai sensi dell'art. 31 comma 8: Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. (comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 238 del 2021).

Si chiede pertanto conferma che il progettista possa affidare a professionisti terzi individuati con il ruolo di CONSULENTE (quindi NON inseriti in RTP) le attività specifiche:

- Acustica;
- Paesaggistica;
- Archeologia;
- Agronomo/Forestale;
- CAM e Protocolli di sostenibilità energetico ambientale ISO/IEC 17024

fermo il possesso da parte dei professionisti indicati delle apposite certificazioni o competenze



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593111

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

previste nella procedura d'appalto.

RISPOSTA

Il presente appalto è disciplinato dal D.lgs. 36/2023, sicché non sono ad esso applicabili le disposizioni del previgente Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Pertanto, fermo restando il divieto di subappalto sancito dall'art. 9 del Disciplinare, si segnala che l'art. 7.1.2 dello stesso disciplinare, a pag. 13, prevede tra l'altro che possono essere impiegati nella esecuzione del contratto anche professionisti legati alla struttura del partecipante con status di «consulente a progetto».

Pertanto, del gruppo di lavoro potranno far parte anche professionisti terzi legati al progettista da un contratto di consulenza a progetto.

QUESITO N. 2

In riferimento al contenuto della Busta Tecnica si richiede se è possibile utilizzare il formato A3 in sostituzione del formato A4: ad esempio 2 pagine A4 = 1 A3.

RISPOSTA

No, non è possibile utilizzare altri formati in sostituzione di quello indicato.

QUESITO N. 3

In riferimento all'art. 4 dello Schema di Contratto – Allegato B, si chiede di chiarire le modalità in cui saranno corrisposti i compensi relativi agli incarichi professionali in affidamento (anche opzionali).

Il suddetto articolo regola il pagamento delle fatture da parte del Committente ma non specifica i tempi di emissione delle fatture da parte dell'Appaltatore.

RISPOSTA

Buongiorno,

come da Schema di Contratto, art. 2: *“L'onorario si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dalla Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.”*

Inoltre: *“Il pagamento delle fatture, in formato elettronico, avverrà con bonifico bancario a 60 giorni data ricevimento fattura dalla data di accettazione e/o verifica”* da parte della Stazione Appaltante.

**QUESITO N. 4**

In riferimento ai contenuti della Busta Tecnica, di cui all'art. 16 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che:

1) In relazione al Criterio A, la scheda sintetica fornita per ciascun servizio sia in aggiunta alla documentazione e che quindi non rientri nel conteggio del numero massimo di elaborati da produrre (n.30 pagine A4 + n.6 A0);

2) Il prospetto riepilogativo (pag. 26 del Disciplinare di gara) sia in aggiunta al numero massimo di elaborati da produrre per il Criterio A (n.30 A4 + n.6 A0) e Criterio B (n.40 A4 + n.5 A0).

RISPOSTA

La scheda sintetica da fornire per ciascun servizio è inclusa nel conteggio del numero massimo di 30 pagine formato A4 e non va intesa come allegato grafico. Si precisa che per “pagina” si intende ogni facciata di un foglio A4. Dal conteggio sono escluse le copertine, i fogli di separazione, gli indici, le certificazioni di qualità e i curriculum dei professionisti.

La documentazione dovrà essere redatta utilizzando un carattere di dimensione non inferiore a 10 pt, sia per i testi che per le tabelle.

Il prospetto riepilogativo contenente l'elencazione di tutti i documenti prodotti è da intendersi escluso dal numero massimo degli elaborati da produrre per il Criterio A e per il Criterio B.

QUESITO N. 5

In relazione al Sub Criterio B.4 d) dell'Offerta Tecnica, si chiede conferma che, in caso di RTP, sia sufficiente il possesso della certificazione della parità di genere, di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006, da parte di uno solo degli operatori economici costituenti il raggruppamento.

RISPOSTA

Si evidenzia che al possesso della certificazione della parità di genere il Disciplinare di gara, al sub-criterio B.4, non assegna un punteggio specifico.

La certificazione costituisce unicamente elemento di comprova dell'adozione delle politiche tese al raggiungimento della parità di genere, voce che costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito di tale sub-criterio.

Pertanto, a fronte di un solo componente del raggruppamento in possesso della certificazione in questione, la Commissione potrà valutare discrezionalmente la qualità delle politiche adottate dal singolo componente, la rilevanza di tali politiche nell'assetto complessivo del raggruppamento, l'incidenza rispetto a tutti gli elementi di valutazione del sub-criterio in esame.

QUESITO N. 6

Con riferimento al requisito di idoneità professionale del gruppo di lavoro di cui al punto 7.1.2 del disciplinare, si chiede conferma che – in merito alle figure del “Progettista del paesaggio”, “Archeologo” e “Agronomo / Dottore forestale” - essendo queste figure altamente specializzate in riferimento agli interventi oggetto di appalto, né solitamente ricompresi nell'organico tipico di una società di ingegneria o di una società tra professionisti o di altri soggetti che svolgono servizi



di architettura ed ingegneria, sia ritenuta ammissibile la loro presentazione quali consulenti specialisti esterni, con la specificazione che l'operatore economico concorrente dichiari la qualifica e la natura della consulenza o della collaborazione tramite un atto di impegno formale sottoscritto che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell'espletamento dell'incarico, oppure cooptato ai fini delle prestazioni specifiche di competenza.

RISPOSTA

Il presente appalto è disciplinato dal D.lgs. 36/2023, sicché non sono ad esso applicabili le disposizioni del previgente Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Peraltro, fermo restando il divieto di subappalto sancito dall'art. 9 del Disciplinare, si segnala che l'art. 7.1.2 dello stesso disciplinare, a pag. 13, prevede tra l'altro che possono essere impiegati nella esecuzione del contratto anche professionisti legati alla struttura del partecipante con status di «consulente a progetto».

Pertanto, del gruppo di lavoro potranno far parte anche professionisti terzi legati al progettista da un contratto di consulenza a progetto.

QUESITO N. 7

Con la presente si chiede di mettere a disposizione i file editabili dei modelli di dichiarazione richiamati nel disciplinare di gara.

si chiede inoltre di confermare che il DGUE possa essere compilato mediante il fac-simile in word reperibile sulle varie piattaforme. altrimenti si chiede di fornire il modello in .xml di quello a base di gara.

si chiede infine di confermare che le figure, associate in RTP, del geologo, archeologo e agronomo non debbano dimostrare i requisiti di cui ai punti 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara

RISPOSTA

Si comunica che sono ora disponibili, nella documentazione di gara, i file editabili dei modelli di dichiarazione richiesti.

Per quanto riguarda il DGUE, si conferma che è necessario utilizzare il modello fornito a base di gara. Il file in formato .xml è stato allegato nella documentazione di gara.

In merito al quesito relativo ai requisiti di cui ai punti 7.2 e 7.3 del Disciplinare di gara (capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale) si rimanda all'art. 7.4 del Disciplinare ed all'art. 68, comma 11 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del quale *“I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2.”*

QUESITO N. 8

In relazione al requisito del gruppo di lavoro di cui all'art. 7.1.2 del Disciplinare di gara, si chiede se, fermo restando il numero minimo totale di 15 persone fisiche distinte componenti il gruppo, è ammesso che uno stesso tecnico rivesta più ruoli fra quelli minimi indicati.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593111

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

RISPOSTA

Al punto 7.1.2 del Disciplinare di gara è stabilito che: *“Tra i componenti del gruppo di lavoro dovranno essere presenti le professionalità minime inderogabili di seguito indicate nelle tabelle sottostanti, riferite a persone fisiche distinte (n. 15 complessivamente).”* Pertanto, si conferma che i n°15 professionisti minimi richiesti devono essere persone fisiche diverse, a ciascuna delle quali è associata una delle professionalità indicate nella tabella riportata al punto 7.1.2 del disciplinare.

QUESITO N. 9

Si chiede cortesemente conferma che il numero massimo di pagine/elaborati consentiti per relazioni e allegati sia da considerarsi al netto di copertine e indici.

RISPOSTA

Si veda risposta al quesito n. 4.

QUESITO N. 10

Si chiede cortesemente conferma che i curricula richiesti nel subcriterio B.4) siano da considerarsi come allegati aggiuntivi e, di conseguenza, non debbano essere conteggiati nel computo delle 40 pagine formato A4 e 5 elaborati grafici consentiti per la relazione afferente al criterio B.

RISPOSTA

Si veda risposta al quesito n. 4.

QUESITO N. 11

Si chiede conferma che per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 7.3 lett. b) per i servizi di punta sia possibile presentare un solo servizio a copertura dell'importo richiesto per ciascuna ID opere in luogo di due.

RISPOSTA

Come indicato al punto 7.3 lett. b) del Disciplinare di gara, è necessario *“aver espletato negli ultimi tre anni due servizi di ingegneria e di architettura (“servizi di punta”), relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento”*. Non è pertanto possibile presentare un solo servizio a copertura dell'importo richiesto per ciascuna ID opere in luogo di due.

Il Responsabile Unico del Progetto
Il Direttore S.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Giuseppe Giammarinaro
(firmato in originale)